



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRIBUTO UNIFICATO
ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Occupazione di urgenza
non seguita dalla espropriazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	VITRONE	- Presidente -	R.G.N. 18843/03
Dott. Donato	PLENTEDA	- Rel. Consigliere -	
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Consigliere -	Cron. 10927
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -	Rep. 2925
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -	Ud.11/03/08

10927/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PADUANO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE
PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l'avvocato ANGELO
CLARIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato
SALVATORE PRISCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

COMUNE DI BOSCOTRECASE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2217/02 della Corte d'Appello di
NAPOLI, depositata il 02/07/02;

2008 udita la relazione della causa svolta nella pubblica
587 udienza del 11/03/2008 dal Consigliere Dott. Donato



PLENTEDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto 31 ottobre 1994 Paduano Maria Alessandro convenne dinanzi al tribunale di Torre Annunziata il Comune di Boscotrecase e chiese che fosse dichiarata la illegittimità dell'occupazione di urgenza disposta dal Sindaco con decreto 19 dicembre 1979 di un terreno di sua proprietà, per la costruzione del macello comunale, in quanto non era seguito il procedimento di espropriazione nè era stata realizzata l'opera pubblica; chiese che fosse condannata l'Amministrazione comunale alla restituzione del fondo, al risarcimento del danno e al pagamento della indennità di occupazione.

Il Comune resistette, deducendo che il procedimento si era perfezionato, tanto che l'attrice aveva ceduto l'area occupata, ricevendo la indennità di espropriazione, maggiorata del 50%, e quella di occupazione; aggiunse che l'opera non era stata realizzata per il sisma del novembre 1980.

Il tribunale accolse la domanda e condannò il Comune a restituire il terreno e a risarcire il danno nella misura di Lit 52.149.101, pari al valore venale del



fondo, oltre a Lit 16.842.680 per la perdita di valore del suolo residuo e di Lit 13.037.275 per la indennità di occupazione legittima.

Il comune impugnò la decisione, che la corte di appello di Napoli ha riformato con sentenza 2 luglio 2002, rigettando la domanda e condannando l'attrice alle spese processuali.

Premesso che una volta che sia tempestivamente emesso il decreto di esproprio ovvero sia intervenuta la cessione volontaria del bene, la validità degli atti non è intaccata dal mancato completamento dell'opera nel termine prefissato, giacché la sua scadenza non travolge l'acquisto della proprietà in favore dell'ente pubblico, ma fa sorgere in capo all'espropriato solo il diritto alla retrocessione del bene, rileva la corte territoriale che la cessione volontaria era intervenuta prima della scadenza del termine per il completamento dell'espropriazione e dei lavori e prima della scadenza del termine fissato nel decreto di occupazione.

E poiché nel giudizio di appello l'appellato aveva negato di avere inteso chiedere la retrocessione, ne ha respinto la domanda.

Propone ricorso per cassazione Paduano Maria con due motivi; non svolge difese l'intimato Comune.

Motivi della decisione



Lamenta la ricorrente con il primo motivo che la corte di merito abbia ritenuto che la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, conseguente alla mancata realizzazione dell'opera pubblica nel termine fissato per la fine dei lavori, faccia venir meno il potere espropriativo solo nelle ipotesi in cui non sia stato portato a compimento il procedimento ablatorio; tale affermazione costituendo violazione dell'art. 73 L. 2359/1865, che consente agli espropriati di chiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, quando l'opera non è eseguita nei termini concessi, e di ottenere la restituzione del bene espropriato a norma dell'art. 63 di tale legge.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la pronuncia sia in contrasto con quanto richiesto nel giudizio di appello, in cui aveva insistito per la conferma della sentenza del tribunale, e deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., quanto alla sua condanna alle spese processuali.

Il primo motivo, lungi dal censurare la sentenza impugnata, ne costituisce la conferma, in quanto la corte territoriale ha affermato che la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, conseguente alla mancata realizzazione dell'opera pubblica nel termine fissato per la fine dei lavori, fa



venir meno il potere espropriativo esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia stato portato a compimento il procedimento ablatorio; mentre nel caso contrario la sua validità non è intaccata dal mancato completamento dell'opera nel termine prefissato, il quale svolge una funzione acceleratoria volta a tutelare l'espropriato contro la eventualità che la sua proprietà rimanga interamente vincolata, sicché la sua scadenza, una volta emesso il decreto di espropriazione in favore dell'ente pubblico, non determina l'automatica espansione del diritto del privato, compreso in ragione del procedimento ablatorio, ma fa sorgere in capo all'espropriato unicamente il diritto alla retrocessione del bene, ai sensi dell'art. 63 L. 25 giugno 1865 n. 2359, contro il pagamento del prezzo all'uopo determinato.

Di tale affermazione di principio la sentenza impugnata ha trovato conferma nella specie - in cui in luogo del decreto di espropriazione risultava l'atto di cessione volontaria - nella quale ha accertato che l'atto aveva preceduto la scadenza del termine per il completamento dell'espropriazione dei lavori e che dunque andava esclusa la illegittimità dell'apprensione del fondo da parte della Amministrazione.

Ha tuttavia rilevato che l'area aveva ricevuto una diversa destinazione, essendo stata in un primo tempo



utilizzata per la installazione di alloggi provvisori per le famiglie colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 ed in seguito destinati all'alienazione, ai fini del risanamento delle dissestate finanze comunali.

In tal senso il motivo di impugnazione, con cui si dà atto che il procedimento ablatorio si è perfezionato, ma che l'opera non è stata mai realizzata, si conforma alle affermazioni della corte territoriale, sicché le dedotte violazioni degli artt. 73 e 63 L. 2359/1865 non trovano ragione di essere prospettate, tant'è che la stessa ricorrente finisce per prendere atto che il giudice di appello non ha escluso la possibilità di concedere la retrocessione del fondo, che non ha pronunciato per aver ritenuto che l'appellato, dopo averla chiesta in primo grado, aveva sostanzialmente escluso, nella comparsa di costituzione in appello e nella stessa comparsa conclusionale, di avere inteso proporre una domanda in tal senso, rifiutando espressamente la applicazione delle relative disposizioni, da lui ritenute inconferenti rispetto alla fattispecie in esame.

Tale censura, che finisce per incentrarsi esclusivamente su tale punto della decisione, prospettando un vizio di extra petizione, è fondata, non risultando affatto dagli atti processuali richiamati dalla corte di



merito - comparsa di costituzione in appello e comparsa conclusionale, ai quali il giudice di legittimità ha diritto di accedere, essendosi dedotto un vizio processuale - che l'appellata avesse inteso non proporre domande in tal senso, "rifiutando espressamente l'applicazione delle relative disposizioni da lui ritenute inconferenti rispetto alla fattispecie in esame".

Il motivo va accolto, con assorbimento della successiva censura sul regolamento delle spese processuali.

La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Roma 11 marzo 2008

L'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Rossini Stella

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

30 APR. 2008

IL CANCELLIERE